

— *Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutatur aliena* — in cui con molta filosofia si spiegano le ragioni di questa necessaria massima, che speravamo immutabile, senza toccare quelle vetite anticaglie; riesce pure evidente che se il correo indica altri correi diverrà un delatore od un accusatore tenuto a provare la sua accusa al pari di ogni altro a meno che non sia anche la teoria contraria, un'altra della nuova scuola da incidersi in questa aula, se pure vi rimane un posto da poterla segnare. Aggiungiamo che depone di soli detti uditi da altri per quanto si riferisce al reato Pepoli ed un malfattore che non richiesto ha avuto la selvaggia imprudenza di dichiararsi reo di esecrandi misfatti ad un pubblico dibattimento, non crediamo si farà grande scrupolo di mentire di detti smentiti dall'altro socio di accusa Pietro Campesi. Diremo per ultimo che a chi piace ritenere il Buonafede, anziché un correo, testimonia legittimo, sarà provata viemmeglio la esclusione della associazione; giacché se è vero che diversi malfattori venissero tra loro a contesa per la consumazione della rapina Pepoli, se erano mestieri transazioni e conciliazioni tra quei medesimi malfattori, sarà una verità provata che non sussisteva la associazione dei malfattori, per la quale il prodotto dei bottini era per legge, comune a tutti gli associati, e che le persone destinate a commettere i reati non facevano che incontrare personali pericoli, senza alcun vantaggio.

Un perfetto silenzio si è conservato nelle nuove requisitorie sulle altre circostanze dedotte dalla difesa in favore del Pini contro le calunnie del Buonafede. Tace il Pubblico Accusatore sulle cassette di latta che il Buonafede asseriva rubate dal Pini al marchese Pepoli, e che risulta una sfacciata menzogna; tace sui rotoli dei boni avuti dal Pini e che formavano la così detta lanterna, e che risulta essere una sfacciata menzogna; tace dell'essersi andati a dividere il bottino nella casa della madre del Pini, che è un'altra sfacciata menzogna, avendo la difesa provato colla fede mortuaria della medesima che essa era defunta undici anni prima: tace su quelle mille circostanze che poteva dedurre sul reato della grassazione Pepoli, e che per ragione di brevità pretermise, secondo disse nell'atto di accusa mentre sarebbe stato sufficiente di addurne almeno una valida pretermettendo le residuali novecentonovantanove. Ma ciò di cui tacque l'accusa che è la parte precipua e sostanziale come prova procedente da ineccezionabili testimoni in favore del Pini, si è il fatto che tanto la persona che levava il danaro dalla cassa del marchese Pepoli, quanto l'altra che il danaro intascava, non erano certamente il Pini. È constatato che erano due giovani, ed il Pini ha presso i quarant'anni, quello che spogliava la cassa era alto di persona ed il Pini non lo è, quello che spogliava la cassa aveva in testa una cappellina, e quello che riceveva il danaro portava un cappello antico di felpa bianca, mentre è constatato che il Pini in detta sera aveva un capello nero a cilindro. Queste ed altre circostanze a discolpa del giudicabile Pini restano conseguentemente in tutto il loro vigore.

Relativamente al Sabattini per la pretesa ritenzione di armi il Pubblico Accusatore non si persuade neppure colle prove di fatto. Prosegue con mirabile ostinazione a dire che furono rinvenute nella casa del Sabattini in luogo non aperto al pubblico. Ma voi, o signori giurati, ricorderete le prove che vi sono state presentate e non mancherete di esaminare la pianta della osteria della Palazzina per verificare i fatti. Certo è che il luogo dove si trovarono non è una piazza, nè una strada pubblica, ma è fuori di ogni dubbio che erano in tale luogo dove quelli che accedevano alla osteria e principalmente alla unica latrina si potevano introdurre, ed è parimenti inverosimile affatto che in quel luogo si trovassero per volontà e fatto del Sabattini. D'altronde esclusa come è la esistenza della associazione, escluso che il Sabattini ne potesse essere membro nella assurda ipotesi che la associazione fosse esistita,

il preteso reato di ritenzione di armi non avrebbe alcuna importanza non essendo possibile, una volta provato, se non della pena di un mese di carcere.

E meno mi resta a dire sulla sognata complicità del Sabattini nella grassazione di Marzabotto. Respinta dallo stesso pubblico accusatore la causa impulsiva del lucro nel Sabattini, quale altra può immaginarsene per tenerlo complice di un misfatto di simile natura? Sia pure che il numero 3.º dell'articolo 103 del codice penale ammetta come complici anche coloro che senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato ad assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato. Non è positivamente certo che il Sabattini non avrebbe, persino nel senso dell'accusa, eseguito o partecipato a nessun fatto nè antecedente nè susseguente al delitto. Egli non ha cercato fiacre, egli non lo ha proposto, non si è mosso dalla sua osteria per cercarlo, non ne ha incaricato persona a ricercarlo: se fosse vero quello che narra Campesi, il Sabattini non avrebbe neppure risposto a chi domandava un fiacre, non avrebbe aperto bocca, non proferita una parola sola. Non basterà a salvarlo?

In conclusione non solamente il Sabattini non ha da rendere conto di nessun fatto colposo o delittuoso, ma quando siamo a stringere le requisitorie non si sa nemmeno di cosa venga accusato, quali siano i fatti che si vogliano a lui attribuire. Dopo di ciò non deve fare meraviglia se io dichiarava che il Sabattini lo teneva per una vittima. Il Pubblico Accusatore si accende di inusitato sdegno a questa mia proposizione. Vi sono certe mie parole che sembrano gocce di ferro fuso sul cuore del Pubblico Accusatore; ma non parmi siavi ragione di tanta ira, una volta che non sono formulate le incolpazioni contro il Sabattini. Si afferma che taluni degli accusati frequentassero la sua osteria, ma questa non può costituire un reato. Sia vero, ma non per questo doveva e poteva dirsi che la sua osteria fosse il covo dei ladroni. Già provammo che tutte le classi di cittadini, ed anche i più distinti erano soliti di accedervi, e le persone di mala fama erano in numero microscopico rispetto al totale. Ora aggiungeremo che per assunte diligentissime informazioni ci è noto che fra tante persone rispettabilissime, ogni martedì andavano alla Palazzina il Ministro di Grazia e Giustizia del Governo delle Romagne, avv. cav. Filippo Martinelli, il segretario del Ministero avv. Francesco Borgatti attuale consigliere alla Regia Corte di Appello in Bologna, l'avvocato Ferdinando Pancaldi Procuratore Demaniale, il marchese Carlo Rusconi oggi segretario del Procuratore del Re, e così dicasi di molti altri. Si è affermato che nella osteria della Palazzina siansi combinate le esecuzioni di taluni reati: di ciò non havvi in processo veruna prova, ma fosse vero sebbene non probabile e non credibile, quale colpa ne avrebbe avuto il Sabattini quando egli ignorava e non prendeva parte ai supposti concerti?

Non aveva ragione la difesa di proclamarlo innocente in mancanza dei minimi indizi per renderlo reo? Un uomo di ottima indole, di onestissime abitudini, mai carcerato, processato, querelato, che non ebbe a recare mai molestia ad alcuno! Un uomo contro il quale nessuno dei testimoni uditi in causa ha saputo dire una sillaba, che gli stessi agenti di Questura hanno rispettato — Il Neri nell'indicare gli addebiti di tutti gli imputati, taceva affatto del Sabattini (Rel. fog. 48 p. 1). Il Cerati non ha mai sentito a dirne male — Il Delegato Marchi non proferì parola contro di lui (fog. 45

pag. 2). L'ispettore Shorni nulla ne disse (foglio suddetto). All'incontro tutti quelli che lo conoscevano ne parlavano soltanto per lodarlo. Ricorderete, o signori giurati, coloro che vennero alla pubblica udienza a fare di lui le più onorevoli testimonianze, e negli atti del processo abbiamo depositato un rogito del notaro dott. Filippo Cazzani in cui otto cittadini conosciuti per probità assoluta vi fanno fede di certa loro scienza e per conoscenza di molti anni essere il Giovanni Sabattini uomo dabbene e di ottima condotta costantemente assiduo al lavoro, e buon padre di famiglia, di modo che la sua carcerazione ci ha sorpresi senza però togliere dall'animo nostro la idea della sua onestà. —

La difesa aveva piena ragione e pieno conoscimento per chiamare vittima, come prosegue a chiamare il Sabattini, ed io proseguirò a ripeterlo sino a che mi duri la vita, e se avessi le trambe di Gerico lo ripeterei ai quattro venti. Nè il Pubblico Accusatore ha diritto di querelarsi che a lui vi parli di vittime dal momento che egli stesso nelle prime Requisitorie dichiarava che fra gli accusati rinchiusi entro quel serraglio si trovano due innocenti, che erano ed apparivano tali anche prima dell'atto di accusa, giacchè nel dibattimento nessuna circostanza è venuta a portare luce diversa dalla precedente — Come il Pubblico Accusatore ne riconosce già due innocenti, così ve ne possono essere altri che ne riconosceranno i signori giurati, e fra questi indubbiamente il Giovanni Sabattini.

E chi è uno dei due innocenti che ingiustamente soffrono le pene del carcere e del disonore? Uno è Antonio Torri, quegli che servendo da cameriere viveva da tre anni nell'osteria della Palazzina a lato del Sabattini — Il Torri era l'ombra del di lui corpo, lo vedeva ad ogni momento, conosceva la di lui onestà che vi ha sinceramente attestata. Se il cameriere che sta più del padrone presso gli avventori, che sente e conosce più del padrone quanto si dice dai medesimi, era innocente, non apparteneva per nulla alla supposta associazione, ma non sarà questa una ulteriore fondatissima prova della innocenza del Sabattini? — Innocente Antonio Torri è quasi una indeclinabile conseguenza della innocenza di Giovanni Sabattini — Ormai nell'animo vostro, non può esservi verun dubbio, ma nella impugnata ipotesi che un dubbio pure vi fosse, la possibilità di condannare un innocente è un pensiero così straziante ad ogni anima onesta, che non lascierebbe un istante di pace a chi ne dovesse provare il rimorso, che io ho ragione di essere fidente in voi che nel dubbio dovrete giudicare per l'innocenza, devo essere fidente che alieni da ogni pregiudizio, da ogni pressione, e più da ogni passione, mercè vostra, trionferà la forza del diritto, e non prevarrà mai il diritto della forza.

L'avv. MADON nella replica, così si esprime:

Signori Giurati.

» Io mi propongo di rispondere a taluni fra gli argomenti che il P. M. ha addotti replicando alle deduzioni della difesa sopra alcuni dei titoli speciali discussi in questo dibattimento —

Ho detto di rispondere solo a taluni degli argomenti del P. M.; ma non già perchè a me paia che gli altri non valgano la pena di essere discussi come noi valsero, al dire del P. M., taluni degli argomenti della difesa; bensì perchè la replica del P. M. essendo stata in gran parte una vera replica, ossia una ripetizione della prima requisitoria, le cose che la difesa vi ha esposte, rispondendo

alla prima requisitoria, già valgono di risposta anche alla replica, e sarebbe uno sprecare tempo e fatica ripeterle. —

Parlerò prima della rapina commessa a danno del banchiere Padovani il giorno 2 novembre 1859. Fra gli indizi generali a carico degli accusati, il P. M. uno ne deduceva, nella sua prima requisitoria, dalle indicazioni che circa parecchi fra costoro erano fornite alla questura pochi giorni dopo commesso il misfatto. —

Io osservai come quelle indicazioni non avessero a tenersi in verun conto, poichè emanavano certamente da fonte non pura, accennando esse a sedici persone, dieci delle quali furono tosto dimesse, perchè riconosciute indubbiamente innocenti. —

Io anzi soggiungeva come la circostanza dell'essersi le indagini ed i sospetti delle autorità portati sopra venti persone, cioè sulle sedici dapprima indicate, e poi che altre quattro, che in oggi sono pure accusate, fosse argomento validissimo di difesa, inquantochè, essendo accertato che non più di cinque furono gli invasori del banco Padovani si ha ad indurne che quei sospetti furono almeno avventati, e che almeno 15 fra i 20 indiziati e almeno cinque fra i dieci accusati, sono indubbiamente innocenti. —

Il P. M. ci risponde essere stoltezza, nonchè il credere il supporre che cinque soli siano stati gli invasori del banco Padovani e ci fa osservare che un fatto si audace non doveva commettersi che da un numero grande di malfattori, e che se i signori Padovani non ne videro che tre o quattro, ciò avvenne perchè essi nella confusione non stettero a numerarli, o perchè gli altri erano fuori del banco. —

Ma è egli probabile che i signori Padovani, per quanto grande fosse la loro confusione, non vedessero che due tre o quattro persone, mentre invece ve ne fossero 10, 15 o 20?

O erano fuori del banco gli altri malandrini? No, certo; perchè nessuno fu visto nei dintorni della casa, nè dall'Ernesto Padovani nè dal Busi, che accedettero al banco mentre la rapina si commetteva. —

E non possiamo neanche ammettere che sia stoltezza, non che il credere, il pur pensare che cinque persone non bastassero a consumare quella rapina; giacchè voi rammentate, o signori, che nel banco Padovani non v'erano che tre persone, quando entrarono i ladroni, cioè il signor Angelo Padovani, il signor Mazzanti e il signor Crescimbeni, e che di questi uno solo, il sig. Crescimbeni, sarebbe stato in grado di opporre resistenza, essendo gli altri due vecchi sessagenari. Cinque persone, erano quindi anche troppe per consumare la rapina, tanto più che, essendo aperta la cassa, l'operazione si poteva compiere in breve tempo. Resta adunque sempre fermo quello che si diceva, che cioè non più di cinque furono gli invasori del banco Padovani, e che quindi almeno quindici de' venti indiziati, e cinque dei 10 accusati furono estranei indubbiamente a quella rapina. »

L'oratore passa quindi a confutare gli argomenti speciali, cominciando dalla ricognizione che il signor Angelo Padovani ha fatta di Giovanni Catti. Egli sostiene che la ragione e la scienza non accolgono le ricognizioni personali che come *indizi remoti*, per i molti equivoci, che possono facilmente occorrere e che spesso occorrono, ed enumera, ad esempio, parecchi equivoci incorsi da testimoni nel corso di questo giudizio.

Soggiunge che tanto più devono accogliersi con cautela e prudenza le ricognizioni del signor Padovani, in quanto che furono tardive, e d'altra parte essi si trovavano, quando fu commessa la rapina, in tale stato di commozione d'animo e di allucinazione di sensi, che scambiarono il signor Busi, amico di casa, per un grassatore e gli spararono contro una pistola. Dice infine che specialmente la ricognizione fatta dal signor Angelo Padovani di Catti deve ritenersi avventata e leggera e quindi inattendibile, e poscia soggiunge: « Il P. M. si levò contro di noi a difesa del signor Padovani e ci disse che non si doveva

fargli rimprovero e colpa se temendo danni e vendette, erasi ricusato di prestarsi tosto dopo la commessa rapina, agli esperimenti di ricognizione; e sostiene, che alle ricognizioni del signor Padovani non si poteva negar fede, perchè il signor Padovani è uomo onesto, onestissimo. »

« Ma quando mai la difesa ha fatto rimprovero al signor Padovani di avere fatte tardivamente le ricognizioni? Oh! la difesa non rimprovera, compiange, come il P. M., coloro che non hanno il coraggio di prestarsi alle ricognizioni. »

» La difesa parlò della tardività delle ricognizioni dei signori Padovani, solo per dirvi che quando essi fecero tali ricognizioni non potevano avere più impresse nella loro memoria le sembianze degli invasori del loro banco, sì che si possano accogliere con tranquilla coscienza le loro ricognizioni. »

» E parimenti quando mai la difesa ha posto in dubbio la onestà del signor Padovani? Noi conosciamo, quanto il P. M., l'onestà del signor Padovani, e lungi dal metterla in dubbio la proclamammo e le rendemmo omaggio, e le nostre parole sono testualmente scritte e stampate nel resoconto della causa; e tanto noi crediamo alla onestà del signor Padovani, che non abbiamo mai detto quello che il P. M. volle attribuirci, che cioè il signor Padovani non debba essere creduto per ciò che egli come parte lesa non abbia prestato giuramento. E non crediamo, nè altri il crederà mai, che l'appuntare il signor Padovani di avventatezza di giudizio sia mettere in dubbio la sua onestà. »

Sostiene poi che la avventatezza del signor Angelo Padovani apparve dall'istruttoria e dal dibattimento, e specialmente dal fatto, che egli, invitato in udienza ad indicare il Catti, si fermò molto tempo a guardare gli accusati e poi indicò invece di Catti, Sabattini Agostino, quindi Ghedini Giovanni, poscia Nanni Ermenegildo; indi prosegue:

« Il P. M. ci oppose che l'equivoco del sig. Padovani non era effetto di avventatezza di giudizio, ma era spiegato da ciò, che il sig. Padovani non si era fermato molto tempo a cercare il Catti, ma aveva a *prima vista* equivocato, e da che l'equivoco era molto facile per ciò che il sig. Angelo Padovani aveva di fronte cento e più accusati. »

« Ma è inesatto che Padovani avesse di fronte cento e più accusati; egli non aveva che i nove che il signor Presidente aveva fatto levare in piedi. »

» È pure inesatto a nostro avviso, che il sig. Angelo Padovani abbia equivocato a *prima vista*; giacchè ci pare che il sig. Padovani, invitato ad indicare il Catti, si alzò in piedi, si avvicinò alla gabbia, si accomodò gli occhiali, e guardò molto tempo i nove accusati, e dopo lunga meditazione indicò pel Catti, Sabattini, e poi Ghedini e poi Nanni, e solo indicò il Catti quando questo gli fu indicato dal sig. Presidente. »

« Ma sia vero quello che il P. M. sostiene, che cioè il sig. Padovani abbia equivocato a *prima vista* non si avrà in ciò che una prova maggiore dell'avventatezza sua, poichè un uomo prudente e cauto, non giudica a prima vista, ma solo dopo maturo esame, appunto per non esporsi al pericolo di equivoci. »

« L'avventatezza della ricognizione del sig. Padovani è adunque incontestabile; è anzi constatata specialmente dal fatto stesso, che il P. M. invocava per escluderla. »

« E se è accertata l'avventatezza della ricognizione che il sig. Angelo Padovani ha fatta del Catti, essa non può accogliersi con tranquilla coscienza, siccome prova sicura, che Catti era nel banco del sig. Padovani a commettere la rapina. »

Passa quindi l'oratore a parlare della ricognizione che il sig. Ernesto Padovani pur fece di Catti e dice che essendo all'Ernesto Padovani solo *parso* di ravvisare nel Catti, uno dei grassatori, la sua ricognizione non poteva accogliersi neppure come *remoto indizio*, tanto più perchè

essa fu fatta solo nel dicembre 1863, cioè quattro anni dopo la grassazione; quindi prosegue:

« Il P. M. oppose che il « *parmi* » di Ernesto Padovani equivale ad un « *è*. » Se pel P. M. *parere* è sinonimo di *essere*, il suo ragionamento stà; ma *parere* ed *essere* per noi non sono *sinonimi*, e credo che nel saranno per voi nè per altri, che conosca il significato delle parole. »

Soggiunge che il *parmi* del sig. Ernesto Padovani è distrutto da ciò, che egli non ricordava qual parte avesse il Catti nella rapina, mentre Catti sarebbe stato quello, che egli non avrebbe potuto dimenticare mai, perchè sarebbe stato quello che maltrattava e violentava il padre suo. Osserva essere inesatto quello che il P. M. oppose che cioè Ernesto Padovani non abbia veduto quanto Catti faceva a danno del di lui padre, perchè egli sia entrato nel banco pochi minuti prima che i ladri ne uscissero; avendo Ernesto Padovani dichiarato che i ladri uscirono dal banco *dodici o quattordici minuti dopo che egli v'era entrato*. E siccome, dice l'oratore, è accertato che i ladri si fermarono nel banco soli quindici o venti minuti, ne consegue che l'Ernesto Padovani dovette vedere colui che usava violenze contro il padre suo. Conclude quindi che il *parmi* di Ernesto Padovani, distrutto dalla aggiunta da lui fatta, non vale a confermare in alcun modo la ricognizione che il di lui padre fece di Catti.

Passando poscia a trattare della ricognizione fatta del Catti dal sig. Crescimbeni, l'oratore osserva che questo testimonio aveva dichiarato avanti al Giudice istruttore di non essere in grado di fare ricognizioni, *perchè non aveva conservato reminiscenza della fisionomia degli invasori*, tant'è che usciti appena i ladri dal banco, egli scambiò il signor Busi per un ladro e gli scattò contro una pistola. E da questo induce l'oratore che la ricognizione tardivamente fatta del Catti dal sig. Crescimbeni abbia a ravvisarsi inattendibile, perchè equivoca e fatta per erroneo raziocinio, effetto della prevenzione, che il testimonio ha, che Catti sia uno dei grassatori.

Osserva infine che a dimostrare come le ricognizioni dei signori Padovani e Crescimbeni furono effetto di equivoco, concorre la dichiarazione del sig. Malpensi, il quale attestò che nessuno degli invasori del banco Padovani aveva la piccola statura del Catti.

Parla quindi l'oratore di Generi Pietro, e dà lettura di due verbali dai quali risulta che Angelo Padovani dichiarò: essere *indubitato* che Generi non era nel suo banco, e Ernesto Padovani affermò: che egli conosceva Generi prima della rapina, e che *assolutamente* egli non era nel banco.

Dice che di tali verbali diede lettura, perchè il P. M. aveva nella sua replica dichiarato di non ricordarsi dell'*indubitato* dei sig. Padovani, che egli aveva invocato nella prima sua arringa.

Soggiunge che la dichiarazione dell'Ernesto Padovani, che egli conosceva Generi prima che si commettesse la rapina accresce ancora peso alla sua dichiarazione negativa, in quanto che sarebbe stato a lui quasi impossibile di non riconoscere il Pietro Generi, se questi si fosse trovato fra gli invasori del banco.

L'oratore poscia soggiunge:

« Ma, ripeteva il P. M. come si potrà negare che Pietro Generi sia concorso nella rapina Padovani, se Merighi e Baroni lo videro fuggire per la via Selvatica col bottino sotto il braccio? »

« Di Merighi e Baroni noi vi dicemmo, come il dibattimento avesse forniti parecchi argomenti, pei quali la difesa avrebbe potuto ragionevolmente *sostenere* che essi non meritano piena fede; che però noi non ricorrevamo a tale sistema, perchè ci constava che Merighi e Baroni sono uomini onesti ed eravamo perciò personalmente convinti che non avevano *mentito* ma solo *errato*. »

« A questo punto il P. M. credette di dovere sorgere contro di noi con queste parole: *Siamo onesti! È tempo oramai che la difesa rispetti i testimoni dell'accusa, che non si lancino loro in volto contumelie ed accuse!* »

« Questa apostrofe che ci ha diretta il P. M. ci ha grandemente addolorati e sorpresi. Ci ha sorpresi perchè noi, mentre accennavamo ai fatti pei quali la difesa avrebbe potuto sostenere che Merighi e Baroni erano testimoni sospetti, soggiungemmo che a quel sistema non ci appigliavamo, perchè sapevamo che costoro erano onesti; e la convinzione nostra personale fu bastante perchè rinunciasimo a questo sistema di difesa cui avremmo potuto appigliarci. Ci ha sorpresi perchè quell'apostrofe ci venne da quel banco del P. M., d'onde non solo si lanciarono contro moltissimi testimoni della difesa, accuse di mala fede e di mendacio, ma si lanciò perfino contro un testimone l'accusa, che egli fosse il mantengolo, il ricettatore, il depositario del bottino caduto nelle grassazioni, che il P. M. addebita a taluno degli accusati. Ci ha sorpresi, perchè il pesare il valore morale delle deposizioni testimoniali è non solo un diritto, ma un dovere impreteribile della difesa, come lo è dell'accusa; e può il difensore, non solo accennare, come noi facemmo, alla *possibilità di un dubbio* circa la buona fede di un testimone, ma ben anco sostenere che esso sia *falsario*:

» Ed infatti in una difesa celebre, che ci sta dinanzi, noi leggiamo, circa un testimone dell'accusa, queste parole — « Le circostanze risultate dal dibattimento sono riuscite » tutte a dimostrarlo *falsario*;

» *falsario* è, perchè suppose vedersi da una finestra » ciò che non vedesi;

» *falsario* è, perchè non ha descritti tutti i mobili » che erano nella camera ecc.. »

Qualificare *falsario* un testimone è ben più che accennare alla *possibilità di un dubbio* circa la sua veridicità.

« Orbene, mancava forse all'onestà questo difensore, che qualificava un testimone *falsario*? Nessuno al certo lo dirà, perchè questo difensore godeva meritata fama, non solo di valentissimo giureconsulto, ma ben anco di uomo onestissimo, e la sua memoria è e sarà sempre venerata. Questo difensore era l'illustre avvocato Andrea Pizzoli, di cui quell'egregio che ci sta di fronte, ha ereditato l'ingegno e l'eloquenza; e saremmo lieti che avesse pure ereditate le opinioni e le dottrine in tema di prove testimoniali in materia criminale. »

Prende quindi l'oratore a dimostrare che Merighi e Baroni hanno preso equivoco, quando, vedendo Pietro Ceneri in un osteria, sei mesi circa dopo la rapina Padovani, credettero di ravvisarlo per quello che fuggiva pella via Selvatica portatore del sacco di danaro, e desume la prova dell'errore specialmente da ciò: — Che se Pietro Ceneri fosse state quello che portava il sacco di danaro in via Selvatica, Marighi lo avrebbe riconosciuto senza alcun dubbio, perchè egli già lo conosceva ed ebbe non solo a vederlo, ma guardarlo, a mirarlo, a contemplarlo.

E soggiunge:

« Il Pubblico Ministero nega che Merighi conoscesse il Pietro Ceneri, e invoca la allegazione di Merighi, il quale accennò che conosceva Ceneri da ragazzo, ma poi lo *aveva perduto di vista*. Ma il P. M. ha dimenticata una altra allegazione di Merighi, che cioè, se egli aveva perduto di vista il Ceneri, nel senso che non aveva più con lui degli stretti rapporti, e lo vedeva di rado, *continuava tuttavia a salutarlo* quando lo incontrava per Bologna. Ora come si continua a salutare una persona che non si conosce più? »

« Or dunque, se è certo che Merighi conosceva Ceneri fin da ragazzo e continuò a conoscerlo e salutarlo in seguito e lo conosce anche oggi, resta sempre certo quello che io sostenevo, che cioè Ceneri non era quello che Merighi e Baroni incontravano in via Selvatica, perchè in tale caso Merighi lo avrebbe fin d'allora riconosciuto. »

« Pertanto se dall'una parte non è attendibile la ricognizione di Merighi e Baroni, e se dall'altra abbiamo la dichiarazione dei signori Padovani, che cioè è *indubitato* che Ceneri non era nel loro banco, è certo che Ceneri non v'era, è certo che Ceneri fu alla rapina Padovani pienamente estraneo. »

L'oratore passa quindi a parlare di Tubertini Ulisse,

contro il quale fu nuovamente invocata dal P. M. la ricognizione del signor Angelo Padovani.

Egli fa nuovamente la storia della ricognizione che Angelo Padovani pretese di fare di Tubertini ed accenna come nell'esperimento fatto in Genova sul Tubertini, lungi dal riconoscerlo fissò il suo sguardo sopra ad un'altra persona, sopra un genovese che era a fianco di Tubertini, e solo un mese dopo volle rettificare il giudizio che aveva fatto in Genova.

Prende a dimostrare come tale rettificazione sia inammissibile, perchè la confusione delle due persone di Pietro Ceneri e di Tubertini, stata dal signor Padovani allegata a spiegazione del suo creduto equivoco, era impossibile nella mente di Padovani, poichè, prima di procedere all'esperimento di ricognizione sul Tubertini, il signor Padovani parlava col giudice istruttore di Ceneri e di Catti, che già conosceva perchè gli erano stati indicati dal signor Traldi, ed era avvertito che si procedeva all'esperimento di ricognizione sopra un *terzo che non era nè Ceneri nè Catti*; un terzo di cui Padovani dava al giudice istruttore i connotati.

L'oratore conchiude sostenendo che la ricognizione *mentale* fatta da Angelo Padovani di Tubertini non è attendibile perchè contraddetta dal fatto che egli non lo riconobbe col senso della vista anzi fissò il suo sguardo sopra un'altra persona; la quale circostanza potrebbe anche, a senso dell'oratore, far sorgere il dubbio che il signor Padovani, allora quando faceva la rettificazione un mese dopo la ricognizione di Genova, volesse parlare non del Tubertini, ma del genovese su chi aveva fissata la sua attenzione.

Il difensore rettifica quindi l'errore in cui incorse col P. M. nella prima arringa, ritenendo che Tubertini fosse stato dubbiamente riconosciuto dall'Ernesto Padovani, e fa rilevare che, nè avanti il giudice istruttore, nè in dibattimento quella ricognizione fu fatta.

Passando poi all'ultimo argomento addotto dal P. M. contro il Tubertini, cioè l'amicizia od intimità sua con Giovanni Catti, il difensore così si esprime:

« Noi già vi accennammo che l'amicizia di Tubertini con Catti non sarebbe mai un argomento di prova a di lui carico; ma soggiungemmo ancora che anzi di quell'amicizia non constava che pel ballo dato da Catti il 3 dicembre 1851, e che dalla relazione che essi avevano in dicembre 1861 non può argomentarsi della loro intimità nel 1859, allorquando si commetteva la grassazione Padovani.

» Il P. M. ci risponde: *noi crediamo che la loro amicizia sia antica*; E noi non cercheremo di rimuoverlo da questa opinione. Egli può credere ben anco che Catti e Tubertini siano, non solo antichi amici, ma fratelli gemelli; ma che egli lo creda non è prova che sia, a meno che anco il *credere* sia sinonimo di *essere* come lo è, ad avviso del P. M., il *sembrare*. »

» Restano adunque in tutti la loro forza gli argomenti che la difesa adduceva a favore di Tubertini; resta sempre, a prova della sua innocenza, il fatto che nessuno dei testimoni fu in grado di riconoscere il Tubertini, sebbene egli abbia sulla sua figura tali segni visibili di vaiuolo, che chi lo vede una volta non ne scorda si facilmente le sembianze. »

E finalmente prende l'oratore a parlare di Ghedini Nicodemo.

» Contro Ghedini, dice il difensore, si invocò dal P. M. ricognizione di Ernesto Padovani e soggiunge: Noi già vi osservammo come questa ricognizione fatta in modo dubitativo in dicembre 1863, cioè quattr'anni dopo il fatto, e non confermate in maggio 1864, cioè cinque mesi dopo la ricognizione dei dicembre 1863, non fosse sufficiente argomento di reità. »